# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ----

(N. 2130)

# DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici (BUCALOSSI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

e col Ministro della Pubblica Istruzione (MALFATTI)

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1975

Norme per la prosecuzione di opere di edilizia ospedaliera universitaria

Onorevoli Senatori. — Com'è noto, con l'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, numero 82, vennero ammesse a beneficiare del contributo dello Stato previsto dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 30 maggio 1965, n. 574, le opere relative alla costruzione, completamento ed ampliamento di cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari.

L'importo dei contributi da destinare a tali finalità a norma di legge non poteva superare il 20 per cento degli stanziamenti.

Per le opere di che trattasi negli anni passati su una previsione di spesa complessiva, riferita all'anno 1967 di poco più di 137 miliardi sono state ammesse a contributo opere per circa 52 miliardi.

Tuttavia i finanziamenti sono fermi dal 1971-72 e di conseguenza le opere vanno arrestandosi a completa esecuzione dei contratti, restando esposte, non utilizzate, agli agenti atmosferici che deteriorano le strutture e rendono vani gli sforzi sinora compiuti.

Con il passaggio di competenze in materia di edilizia ospedaliera alle Regioni, le cliniche universitarie, gli ospedali clinicizzati e i policlinici universitari restano invece nella competenza degli organi statali e si impone, quindi, a carattere di emergenza, un finanziamento delle opere più urgenti, che, anche in entità ridotta, possano ovviare agli inconvenienti più rilevanti.

Si è redatto, pertanto, l'unito disegno di legge che all'articolo 1 prevede lo stanziamento di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976, quale limite d'impegno, per il completamento delle opere già iniziate, sulla base di programmi già adottati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si è voluto precisare che fra le spese ammissibili a contributo possono figurare quelle relative alla revisione dei prezzi contrattuali di opere finanziate in precedenza, in modo da poter chiudere le varie partite contabili ed evitare le remore che comunque potrebbero frapporsi alla prosecuzione dei lavori.

## LEGISLATURA VI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# **DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Per la concessione dei contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi già adottati per costruzione, completamento ed ampliamento delle cliniche universitarie, ospedali clinicizzati e policlinici universitari, ammessi al contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, numero 383, in modo che le opere possono essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali, sono autorizzati i limiti di impegno di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

# Art. 2.

Ai benefici della presente legge sono ammesse le spese per revisione dei prezzi contrattuali di opere già eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato previsto dalle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383.

## Art. 3.

All'onere di lire 750 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1975 si provvede per corrispondente importo con riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.